

#### **In questo numero:**

- **Collegio sindacale: responsabilità del sindaco inerte**
- **Problemi ISA per molte immobiliari**
- **IRES-IRPEF: distribuzione di riserva di rivalutazione immobili**
- **Parametri anti-insolvenza: pronti gli indici di allerta**
- **Fusione: riporto delle perdite ed incapienza del patrimonio netto**
- **Contitolarità del conto bancario: effetti**
- **Successioni: diritto di abitazione escluso per il coniuge separato**

### COLLEGIO SINDACALE: RESPONSABILITA' DEL SINDACO INERTE

---

Importante sentenza della Cassazione (n. 18770 del 12.7.2019) a proposito del comportamento del **sindaco inerte**. La responsabilità in parola ricorre qualora vi sia un **nesso causale** tra la **condotta inerte** dei sindaci ed il **comportamento illecito** perpetrato dagli amministratori, secondo la probabilità (e non necessariamente la certezza causale) che l'**attivazione** avrebbe ragionevolmente **evitato tale illecito**. I giudici ricordano che, a disposizione dell'organo di controllo, vi sono numerose **iniziative**: - **richiesta di informazioni** o di ispezione (art. 2403-bis del Codice civile); - l'**impugnazione** della **delibera** viziata (art. 2377 e seguenti del Codice civile); - la **convocazione dell'assemblea** (art. 2406 del Codice civile); - la **denuncia al Tribunale** (art. 2409 del Codice civile). Neppure costituisce **motivazione bastante** ad alleggerire le responsabilità dei sindaci la circostanza che gli stessi siano stati **tenuti all'oscuro** dagli amministratori o di aver **assunto la carica dopo** l'effettiva realizzazione di **fatti dannosi**; l'attivazione in conformità ai doveri della carica avrebbe, infatti, potuto permettere di scoprire tali fatti e di reagire ad essi, **prevenendo danni ulteriori**. Infine la Suprema Corte **stigmatizza** le **dimissioni** presentate dall'organo di controllo, che, nel caso di specie, ha **eluso gli obblighi** assunti nell'ambito della vigilanza, integrando, di per sé, una **condotta colposa**, rimanendo indifferente ed inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità.

### PROBLEMI ISA PER MOLTE IMMOBILIARI

---

Gli indici ISA, come noto, consentono, nell'ipotesi dell'ottenimento di un buon punteggio (per l'esercizio 2018, pari a 9), l'**esclusione** dalla normativa delle **società di comodo**. Molte società immobiliari tuttavia si sono trovate penalizzate dai nuovi parametri, in quanto tra gli **indicatori** ora considerati vi è anche il **rapporto** tra gli **oneri finanziari netti** ed il **reddito operativo**. Tenuto conto della facilità con cui gli immobili, specie in questo periodo, restano sfitti, l'indice in parola, molte volte, non soddisfa le previsioni normative (per **carezza** appunto del **reddito operativo**, restando praticamente invariati gli interessi passivi). Si consideri anche che, contrariamente al ROL, il **reddito operativo** è calcolato al **netto di ammortamenti e canoni leasing**. L'unica via percorribile, per le società che, a causa di questo parametro, conseguono un basso punteggio ISA, per evitare la società di comodo, è quella di **adeguare i ricavi** in modo da elevare il reddito operativo (facendo presente la questione nel quadro Annotazioni), oppure appellarsi all'**autodisapplicazione** prevista nel quadro RS del modello redditi.

### IRES-IRPEF: DISTRIBUZIONE DI RISERVA DI RIVALUTAZIONE IMMOBILI

---

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un'interessante risposta (n. 332/2019) riguardo al trattamento fiscale da adottare in caso di **distribuzione**, da parte di una società di capitali, di una **riserva di rivalutazione di immobili**, riguardo in particolare al caso in cui uno o più **soci** siano **qualificati**. L'aspetto più rilevante di chi ha posto il quesito era accertare l'applicazione o meno del **regime transitorio** per la tassazione dei dividendi la cui distribuzione sia deliberata nel periodo 1.1.2018-31.12.2022 (L. n. 205/2017). L'Agenzia ha stabilito che la riserva di rivalutazione assume l'**anzianità** del periodo d'imposta in cui si verifica il suo **presupposto impositivo**, ossia ne viene **deliberata la distribuzione**, a nulla rilevando l'esercizio in cui essa era stata iscritta nel patrimonio netto. Quindi, se la distribuzione della riserva di rivalutazione è deliberata nel 2019, oltre alla **variazione in aumento del proprio imponibile**, la società dovrà anche agire quale sostituto d'imposta ed effettuare una **ritenuta del 26%** dell'importo distribuito.

### PARAMETRI ANTI-INSOLVENZA: PRONTI GLI INDICI DI ALLERTA

---

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ha messo a punto la **bozza** degli **elementi e parametri**, idonei ad indicare lo **stato di crisi**. Al momento ne sono previsti 7, indicati in ordine di importanza: 1- **patrimonio netto negativo**, per effetto di **perdite d'esercizio**; 2- rapporto tra i **flussi di cassa <liberi>** previsti nei 6 mesi successivi, **disponibili per il rimborso dei debiti** previsti nello stesso arco temporale; 3- rapporto tra **oneri finanziari** e **fatturato**; 4- rapporto tra **patrimonio netto** e **debiti totali**; 5- rapporto tra **cash flow** e **attivo**; 6- rapporto tra **attività a breve termine** e **passività a breve termine**; 7- rapporto tra **indebitamento previdenziale e tributario** e **l'attivo**. L'avvertenza fornita dal Consiglio dell'Ordine è che **tutti** gli indici siano **in linea** con le soglie che, anche in relazione all'attività svolta, siano **raccomandate dagli studi disponibili in materia**.

**FUSIONE: RIPORTO DELLE PERDITE ED INCAPIENZA DEL PATRIMONIO NETTO**

Importante apertura dell’Agenzia delle Entrate a proposito della possibilità del **riporto delle perdite in sede di fusione** (art. 172, comma VII, del TUIR), da parte di una società che, pur vitale, presentava un **patrimonio netto incapiente**. In una risposta ad interpello (in corso di pubblicazione) l’Agenzia ha riconosciuto la possibilità di **disapplicare i parametri** sul riporto delle perdite fiscali di cui alla norma citata, nei confronti di una **società** di fatto pienamente **vitale**, non solo in base ai ricavi e proventi dell’attività caratteristica e del costo relativo al lavoro dipendente, ma anche per **altri fattori**, come la **valutazione al fair value** delle **singole attività e passività**. Elementi questi ultimi attestanti come oggetto del trasferimento alla società risultante dalla fusione fosse stato un **complesso aziendale pienamente funzionale**, che continuava ad esserlo successivamente alla stessa fusione, unitamente ai beni delle altre società partecipanti e che l’incorporazione non aveva avuto ad oggetto una società <svuotata>, contenente unicamente perdite, quanto invece una realtà economica vitale. Nel caso oggetto di interpello, tra l’altro, la **riduzione del patrimonio netto** era riconducibile ad **eventi di natura straordinaria**, e non al depotenziamento dell’attività d’impresa.

**CONTITOLARITA’ DEL CONTO BANCARIO: EFFETTI**

Come confermato dalla Cassazione (sentenza n. 21963 del 3.9.2019), qualora l’intestatario di un **conto bancario** ne disponga la **cointestazione** in favore di un altro soggetto, **quest’ultimo non** diviene **cointitolare** del credito vantato verso la banca, **ma** è semplicemente **legittimato a compiere operazioni** da imputare su quel conto. Per il trasferimento del credito al cointestatario occorre una vera e propria cessione del credito o un atto di donazione. Si consideri, per inciso, che il **titolare** di un **conto corrente** non è proprietario delle somme depositate, ma semplicemente **titolare di un diritto di credito verso la banca** per la restituzione di quanto versato. La **cointestazione** costituisce semplicemente una **presunzione di comproprietà**, vale a dire che, fino a prova contraria (che non è soggetta a limitazioni), la giacenza di un conto (o i titoli iscritti in un *dossier*) appartiene (appartengono) in quote eguali ai cointestatari.

**SUCCESSIONI: DIRITTO DI ABITAZIONE ESCLUSO PER IL CONIUGE SEPARATO**

Secondo la recente sentenza della Cassazione (n. 15277 del 5.6.2019), **al coniuge separato superstite non spetta il diritto di abitazione della casa coniugale**, neppure se questa gli era stata assegnata al momento della separazione. Ciò **in quanto**, ai termini di legge, **manca l’elemento della convivenza fra i coniugi al tempo di apertura della successione**. L’applicabilità della norma in esame (art. 540, comma II, del Codice civile) è **condizionata** infatti all’effettiva **esistenza**, al momento dell’apertura della successione, di una **casa adibita ad abitazione familiare**, intesa come immobile in cui i **coniugi vivevano insieme stabilmente**, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare. Tale situazione non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia **cessato** lo stato di **convivenza tra i coniugi** e questi, al momento dell’apertura della successione, vivessero in luoghi diversi. Questa tesi era già stata sostenuta in una precedente sentenza della Cassazione (n. 13407 del 12.6.2014).

**MERCATO FINANZIARIO**

<b>EURIBOR</b>	<b>10/10/19</b>	<b>31/12/18</b>	<b>31/12/17</b>	<b>CAMBI</b>	<b>10/10/19</b>	<b>31/12/18</b>	<b>31/12/17</b>	<b>SPREAD</b>	<b>10/10/19</b>	<b>31/12/18</b>	<b>31/12/17</b>
3 mesi	-0,418	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,103	1,145	1,199	<i>Btp vs BUND 10 years</i>	150,3	246,9	157,5
6 mesi	-0,375	-0,240	-0,271	Euro - yen	118,52	125,85	135,01				
1 anno	-0,326	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l’attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.